

**REGOLAMENTO (CE) N. 341/2007 del 29 marzo 2007** recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di **titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio** e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi

(aggiornato con Reg.ti CE n. 514/2008, UE n. 74/2010, n. 328/2010, n. 519/2013, n. 531/2013, n. 1333/2013 e da ultimo n. 628/2014 del 12-6-2014)

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### *Articolo 1*

#### **Apertura di contingenti tariffari e dazi applicabili**

1. In conformità degli accordi approvati con le decisioni 2001/404/CE e 2006/398/CE, sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nella Comunità di **aglio fresco o refrigerato** del codice **NC 0703 20 00** (di seguito «aglio»), fatte salve le condizioni stabilite nel presente regolamento. Il volume di ciascun contingente tariffario, il periodo contingente e i sottoperiodi relativi, nonché il numero d'ordine figurano nell'allegato I del presente regolamento.
2. Il dazio ad valorem applicabile all'aglio importato nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 è del 9,6 %.

#### *Articolo 2*

#### **Applicazione dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006**

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006.

#### *Articolo 3*

#### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «periodo contingente»: il periodo dal 1° giugno al 31 maggio successivo;
- 2) «autorità competenti»: l'organismo o gli organismi designati dallo Stato membro ai fini dell'attuazione del presente regolamento.

#### *Articolo 4*

#### **Categorie di importatori**

1. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, i richiedenti dei titoli «A» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, soddisfano i pertinenti requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Per «importatori tradizionali» si intendono gli importatori in grado di comprovare:

a) di aver ottenuto e utilizzato titoli di importazione per l'aglio ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione o titoli «A» a norma del regolamento (CE) n. 1870/2005 o del presente regolamento in ognuno dei tre precedenti periodi contingenti conclusi; nonché

b) **(328/2010)** di aver importato nell'Unione europea almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio o esportato nei paesi terzi almeno 50 tonnellate di aglio nel corso dell'ultimo periodo contingente concluso prima della presentazione della domanda.

Nel caso della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, per il periodo contingente 2007/2008:

a) non si applica la lettera a) del primo comma; e

b) per «importazioni nella Comunità» si intendono le importazioni da paesi di origine diversi dagli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006.

Nel caso della Bulgaria e della Romania, per i periodi contingenti 2007/08, 2008/09, 2009/10 e 2010/11:

a) non si applica la lettera a) del primo comma; e

b) per «importazioni nella Comunità» si intendono le importazioni da paesi di origine diversi dagli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 1° gennaio 2007.

**(531/2013)** Nel caso della Croazia, per i periodi contingenti 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016:

a) non si applica la lettera a) del primo comma; e

b) per «importazioni nell'Unione» si intendono le importazioni da paesi di origine diversi dagli Stati membri dell'Unione nella sua composizione al 1° luglio 2013.

3. **(328/2010)** Per «nuovi importatori» si intendono gli importatori diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che abbiano importato nell'Unione europea almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i) del regolamento (CE) n. 1234/2007 o abbiano esportato in paesi terzi almeno 50 tonnellate di aglio in ciascuno dei due precedenti periodi contingenti conclusi o in ognuno dei due anni civili precedenti la presentazione della domanda.

**(GUUE L 163 – 30-6-2010)** Gli Stati membri scelgono e applicano a tutti i nuovi importatori uno dei due metodi di cui al primo comma, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire parità di trattamento tra gli operatori.

4. **(328/2010)** Gli importatori tradizionali e i nuovi importatori, al momento della presentazione della prima domanda di titoli di importazione relativa ad un dato periodo contingente, trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stabiliti e dove sono iscritti nel registro dell'IVA, la prova che essi rispondono ai criteri di cui ai paragrafi 2 o 3.

**(328/2010)** La prova dello svolgimento di un'attività commerciale con paesi terzi è costituita esclusivamente dal documento doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistato dalle autorità doganali e recante un riferimento al richiedente in quanto destinatario, oppure dal documento doganale di esportazione debitamente vistato dalle autorità doganali.

**(328/2010)** Gli agenti doganali o i loro rappresentanti non possono presentare domanda di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

#### *Articolo 5*

### **Presentazione di titoli di importazione**

1. **(514/2008)** I prodotti per i quali va presentato un titolo di importazione (\*) sono indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione. Il periodo di validità del titolo di importazione e l'importo della cauzione da costituire sono fissati nell'allegato II, parte I, del suddetto regolamento.

2. I titoli di importazione per l'aglio immesso in libera pratica nell'ambito dei contingenti di cui all'allegato I sono denominati di seguito «titoli A».

Gli altri titoli di importazione sono denominati di seguito «titoli B».

(\*) *NDR-CEREALI – RISO – ZUCCHERO – SEMENTI - OLIO DI OLIVA E OLIVE DA TAVOLA - LINO E CANAPA - AGLIO E ALTRI ORTAGGI AGLIACEI - ORTOFRUTTICOLI TRASFORMATI - CARNI BOVINE - LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI - SEMI DI CANAPA - ALCOLE ETILICO DI ORIGINE AGRICOLA*

#### CAPO II

### **TITOLI «A»**

#### *Articolo 6*

### **Disposizioni generali relative alle domande di titoli «A» e ai titoli «A»**

1. **(328/2010)** I titoli «A» sono validi unicamente per il sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati. I titoli recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato III.

2. **(328/2010)** La cauzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 376/2008 ammonta a 60 EUR per tonnellata.

3. Nella casella 8 della domanda di titolo «A» e nel titolo stesso è riportato il paese d'origine e contrassegnata la dicitura «sì». Il titolo di importazione è valido unicamente per le importazioni originarie del paese indicato.

4. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dai titoli «A» non sono trasferibili.

#### *Articolo 7*

### **Ripartizione dei quantitativi totali tra importatori tradizionali e nuovi importatori**

Il quantitativo totale assegnato all'Argentina, alla Cina e ad altri paesi terzi, a norma dell'allegato I, è così ripartito:

- a) 70 % agli importatori tradizionali;
- b) 30 % ai nuovi importatori.

#### *Articolo 8 . (328/2010)*

##### **Quantitativo di riferimento degli importatori tradizionali**

Ai fini del presente capo, il «quantitativo di riferimento» è costituito dalla media dei quantitativi di aglio effettivamente importato da un importatore tradizionale, ai sensi dell'articolo 4, nel corso dei tre anni civili che hanno preceduto il relativo periodo contingente.

#### *Articolo 9*

##### **Restrizioni applicabili alle domande di titoli «A»**

1. Il quantitativo totale oggetto di domande di titoli «A» presentate da un importatore tradizionale in un determinato periodo contingente non può essere superiore al quantitativo di riferimento di tale importatore. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.
2. Il quantitativo totale oggetto di domande di titoli «A» presentate da un nuovo importatore nel corso di un determinato sottoperiodo non può essere superiore al 10 % del quantitativo totale indicato nell'allegato I per quel sottoperiodo e quella origine. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.

#### *Articolo 10*

##### **Presentazione di domande di titoli «A»**

1. **(328/2010)** Gli importatori presentano le loro domande di titoli «A» durante i primi sette giorni di calendario del mese di aprile per il primo sottoperiodo, durante i primi sette giorni di calendario del mese di luglio per il secondo sottoperiodo, durante i primi sette giorni di calendario del mese di ottobre per il terzo sottoperiodo e durante i primi sette giorni di calendario del mese di gennaio per il quarto sottoperiodo.

**(328/2010)** Al momento della presentazione della prima domanda di titoli di importazione relativa ad un dato periodo contingente a norma del presente regolamento, gli importatori presentano la prova dei quantitativi di aglio effettivamente importati per gli anni di cui all'articolo 8.

2. Le domande di titoli «A» recano nella casella 20 la dicitura «importatore tradizionale» o «nuovo importatore», a seconda del caso.
3. Non possono essere presentate domande di titoli «A» per un sottoperiodo e per un'origine determinati se nell'allegato I non figurano quantitativi per tale sottoperiodo e per tale origine.
4. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all'atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato.
5. Una domanda di titolo «A» non può dare luogo al rilascio di un titolo «B».

#### *Articolo 11(328/2010)*

##### **Rilascio di titoli «A»**

I titoli «A» sono rilasciati dalle autorità competenti a partire dal giorno 23 del mese nel quale le domande sono state presentate e non oltre la fine dello stesso mese.

#### *Articolo 12*

##### **Notifiche e comunicazioni alla Commissione (1333/2013)**

1. **(328/2010)** Entro il giorno 14 di ogni mese di cui all'articolo 10, paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali, in chilogrammi, oggetto di domande di titoli «A» presentate per il sottoperiodo corrispondente, incluse le comunicazioni negative.

**(328/2010)** In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera b), dello

stesso regolamento, non oltre il 10 maggio per il primo sottoperiodo, il 10 agosto per il secondo sottoperiodo, il 10 novembre per il terzo sottoperiodo e il 10 febbraio per il quarto sottoperiodo.

Le notifiche sono suddivise per origine. In esse sono riportate separatamente anche le cifre relative ai quantitativi di aglio richiesti da importatori tradizionali e da nuovi importatori.

2. Entro l'ultimo giorno di ogni mese di cui all'articolo 10, paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco degli importatori tradizionali e dei nuovi importatori che presentano domande di titoli «A» per il sottoperiodo corrispondente. Nel caso di associazioni di operatori istituite in conformità della normativa nazionale, è fornito anche l'elenco degli operatori membri di dette associazioni.

3. **(1333/2013)** Le notifiche e comunicazioni sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione.

### CAPO III TITOLI «B»

#### *Articolo 13*

#### **Disposizioni relative alle domande di titoli «B» e ai titoli «B»**

1. I richiedenti possono presentare domande di titoli «B» solo alle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stabiliti e dove sono registrati ai fini dell'IVA.
2. **(514/2008)** L'articolo 6, paragrafi 3 e 4, si applica, in quanto compatibile, ai titoli «B».
3. I titoli «B» sono rilasciati immediatamente.

#### *Articolo 14*

#### **Notifiche alla Commissione**

**(328/2010)** Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali, incluse le comunicazioni negative, oggetto delle domande di titoli «B», entro il mercoledì di ogni settimana per le domande pervenute la settimana precedente.

I quantitativi in questione vengono ripartiti per giorno di domanda del titolo di importazione, per origine e per codice NC. Per prodotti diversi dall'aglio, è comunicato anche il nome del prodotto, come indicato nella casella 14 della domanda di titolo di importazione.

**(74/2010)** Le notifiche di cui al presente articolo sono inviate alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione.

### CAPO IV CERTIFICATI DI ORIGINE E TRASPORTO DIRETTO

#### *Articolo 15*

#### **Certificati di origine**

L'aglio originario di uno dei paesi terzi elencati nell'allegato IV può essere immesso in libera pratica nella Comunità soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) **(328/2010)** è presentato un certificato d'origine rilasciato dalle autorità nazionali competenti di tali paesi, in conformità degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93;
- b) il prodotto è stato trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, in conformità dell'articolo 16.

#### *Articolo 16*

#### **Trasporto diretto**

1. Si considerano trasportati direttamente nella Comunità dai paesi terzi elencati nell'allegato IV:
  - a) i prodotti il cui trasporto è stato effettuato senza attraversamento del territorio di un altro paese terzo;

b) i prodotti il cui trasporto è stato effettuato attraversando il territorio di uno o più paesi terzi diversi dal paese di origine, con o senza trasbordo o deposito temporaneo in tali paesi, a condizione che l'attraversamento sia giustificato da motivi geografici o da esigenze di trasporto e a condizione che i prodotti:

- i) siano rimasti sotto il controllo delle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o di deposito;
- ii) non siano stati immessi sul mercato né offerti al consumo in tali paesi;
- iii) vi abbiano subito unicamente operazioni di scarico e di ricarico oppure operazioni destinate a garantirne la buona conservazione.

2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono soddisfatte è fornita alle autorità competenti degli Stati membri con:

- a) un unico titolo di trasporto rilasciato nel paese d'origine che prevede l'attraversamento del paese o dei paesi di transito;
- b) un attestato rilasciato dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito, contenente:
  - i) l'esatta designazione delle merci;
  - ii) le date di scarico e ricarico, con indicazioni che consentano di identificare i veicoli di trasporto utilizzati;
  - iii) una dichiarazione attestante le condizioni in cui sono state tenute; oppure
- c) nei casi in cui non possa essere fornita la prova di cui alle lettere a) o b), qualsiasi altro documento probatorio.

#### *Articolo 17*

### **Cooperazione amministrativa con determinati paesi terzi**

1. Non appena ciascun paese terzo figurante nell'allegato IV del presente regolamento ha trasmesso le informazioni necessarie all'attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa, ai sensi degli articoli 63, 64 e 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93, una comunicazione relativa a tale trasmissione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

2. I titoli «A» di importazione di aglio originario dei paesi elencati nell'allegato IV possono essere rilasciati solo se il paese in questione ha trasmesso alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1. Tali informazioni si considerano trasmesse alla data di pubblicazione prevista al paragrafo 1.

## CAPO V

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### *Articolo 18*

### **Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 1870/2005 è abrogato.

Tuttavia, il regolamento (CE) n. 1870/2005 continua ad applicarsi ai titoli di importazione rilasciati in conformità di esso, per il periodo contingente che scade il 31 maggio 2007.

#### *Articolo 19*

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2007.

ALLEGATO I (628/2014)

Contingenti tariffari a norma delle decisioni 2001/404/CE, 2006/398/CE e 2014/116/UE per le importazioni di aglio del codice NC 0703 20 00

Origine	Numero d'ordine	Contingente tariffario (tonnellate)				
		Primo sotto-periodo (giugno-agosto)	Secondo sotto-periodo (settembre-novembre)	Terzo sotto-periodo (dicembre-febbraio)	Quarto sotto-periodo (marzo-maggio)	Totale
<b>Argentina</b>						<b>19 147</b>
Importatori tradizionali	09.4104	—	—	9 590	3 813	
Nuovi importatori	09.4099	—	—	4 110	1 634	
<i>Totale</i>		—	—	<i>13 700</i>	<i>5 447</i>	
<b>Cina</b>						<b>46 075</b>
Importatori tradizionali	09.4105	8 278	8 278	7 210	8 488	
Nuovi importatori	09.4100	3 547	3 547	3 090	3 637	
<i>Totale</i>		<i>11 825</i>	<i>11 825</i>	<i>10 300</i>	<i>12 125</i>	
<b>Altri paesi terzi</b>						<b>6 023</b>
Importatori tradizionali	09.4106	941	1 960	929	386	
Nuovi importatori	09.4102	403	840	398	166	
<i>Totale</i>		<i>1 344</i>	<i>2 800</i>	<i>1 327</i>	<i>552</i>	
<b>Totale</b>		<b>13 169</b>	<b>14 625</b>	<b>25 327</b>	<b>18 124</b>	<b>71 245</b>

ALLEGATO III

Diciture di cui all'articolo 5, paragrafo 2

in italiano: titolo rilasciato e valido unicamente per il sottoperiodo dal 1° [mese/anno] al 28/29/30/31 [mese/anno]

OMESSE LE DICITURE NELLE ALTRE LINGUE DELL'UNIONE EUROPEA

ALLEGATO IV (972/2008)

Elenco dei paesi terzi di cui agli articoli 15, 16 e 17

Emirati arabi uniti  
Iran  
Libano  
Malaysia  
Taiwan  
Vietnam.